*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 219**

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 19 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

# SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 luglio 1989.

**Proroga della scadenza delle rate di operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1989, n. 198, a favore delle aziende agricole dei territori della regione Puglia colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-89.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989, con il quale è stato dichiarato la eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria - 1988-89 nel territorio agricolo delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

Vista la nota in data 8 giugno 1989, con la quale la regione Puglia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Puglia, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1989

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MANNINO

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

89A4112

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1989.

**Finanziamento per il terzo trimestre 1989 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 30 marzo 1989 ha determinato, provvisoriamente, in L. 57.520.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.380.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 30 marzo 1989, ha determinato in L. 105.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 26.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 118556 del 6 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del primo trimestre 1989 l'importo di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il proprio decreto n. 129347 del 21 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1989 l'importo di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1989 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto del terzo trimestre 1989, della somma complessiva di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato, a titolo d'acconto, per il terzo trimestre 1989, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.380.000.000.000 ripartita come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| regione Piemonte | L. | 1.117.782.500.000 |
| regione Valle d'Aosta | » | 27.881.000.000 |
| regione Lombardia | » | 2.230.174.250.000 |
| provincia autonoma di Bolzano | » | 109.930.750.000 |
| provincia autonoma di Trento | » | 119.367.000.000 |
| regione Veneto | » | 1.108.449.250.000 |
| regione Friuli-Venezia Giulia | » | 349.131.750.000 |
| regione Liguria | » | 502.001.250.000 |
| regione Emilia-Romagna | » | 1.090.376.250.000 |
| regione Toscana | » | 946.616.500.000 |
| regione Umbria | » | 216.142.000.000 |
| regione Marche | » | 366.454.250.000 |
| regione Lazio | » | 1.385.958.000.000 |
| regione Abruzzo | » | 310.219.500.000 |
| regione Molise | » | 84.135.500.000 |
| regione Campania | » | 1.307.274.000.000 |
| regione Puglia | » | 926.685.000.000 |
| regione Basilicata | » | 136.082.500.000 |
| regione Calabria | » | 472.220.250.000 |
| regione Sicilia | » | 1.190.214.000.000 |
| regione Sardegna | » | 382.904.500.000 |
| Totale | L. | 14.380.000.000.000 |

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 26.250.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1989.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989, per l'importo complessivo di L. 14.406.250.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.406.250.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1989*
*Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 319*

89A4111

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1989, n. 283** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1989), **recante: «Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

*Piani regionali di intervento*

1. *Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

Art. 1-*bis*.

*Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe*

1. *Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.*

2. *Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.*

3. *I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.*

4. *Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a*

*smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione (a), del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

5. *Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (b), viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989.*

---

(*a*) L'art. 28 del codice della navigazione è così formulato:

«Art. 28 (*Beni del demanio marittimo*). — Fanno parte del demanio marittimo:

*a)* il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

*b)* le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

*c)* i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

(*b*) La legge n. 979/1982 reca: «Disposizioni per la difesa del mare» ed è pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1983.

### Art. 2.

*Adeguamento degli impianti di depurazione costieri*

1. Le regioni, *nei piani di cui all'articolo 1,* propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di *1,5 milligrammi* per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire *3,5 miliardi* da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. *Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi.*

*2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati.*

### Art. 2-*bis*.

*Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare*

*1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a), approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'articolo 31 della suddetta legge (a), uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:*

a) *la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (b), e successive modificazioni ed integrazioni;*

b) *la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;*

c) *la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:*

*1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;*

*2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.*

*2. Per gli interventi urgenti di cui al comma 1, da realizzare nei bacini di rilievo interregionale e regionale delle regioni interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico compete alle regioni stesse approvare e trasmettere le proposte con le procedure ed i criteri sopra definiti.*

*3. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sentiti i Comitati istituzionali di bacino interessati ed il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 4.*

*4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».*

*5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 (c), per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle*

*materie di cui al comma 1, nonché, entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989.*

---

*(a)* Il testo degli articoli 14 e 31 della legge n. 183/1989 è riportato in appendice.

*(b)* La legge n. 319/1976 reca: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976.

*(c)* Il D.L. n. 829/1982 reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali» il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983.

## Art. 3.

### *Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico*

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione *del fenomeno dell'eutrofizzazione* del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989.*

2. *Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno.*

3. *Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico.*

## Art. 4.

### *Copertura finanziaria*

1. *Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, si provvede, per l'anno 1989:*

a) *quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;*

b) *quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a);*

c) *quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64(b).*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

*(a)* Il comma 36 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988, prevede che: «Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985».

Il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della legge n. 667/1985 (Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), soprarichiamati, è il seguente:

«1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

*(Omissis).*

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

*(b)* Si trascrive il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986: «1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985».

## Art. 5.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 2*-bis:

La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» ed è pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1989. Qui di seguito si riporta il testo degli articoli 14 e 31:

«Art. 14 *(Bacini di rilievo nazionale)*. — 1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

*a)* per il versante adriatico:

1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);

2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);

7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

*b)* per il versante tirrenico:

1) Arno (Toscana, Umbria);

2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);

3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);

4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera *a)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera *b)*, numeri 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti».

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

*a)* gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

*b)* i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

*c)* gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

*d)* le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

*e)* i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

89A4083

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967 propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata al vino «Gattinara» già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Gattinara» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di Gattinara, purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Gattinara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Gattinara» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata mediante accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito.

La regione Piemonte inoltre, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento óbbligatorio del vino «Gattinara» debbono essere effettuate nel territorio del comune di Gattinara.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n. 930, le operazioni di invecchiamento del vino «Gattinara».

Art. 5.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni di cui almeno un anno di detto periodo in botti di rovere ed un anno in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Gattinara più giovane ad identico Gattinara più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata garantita «Gattinara» ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione previsto dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 6.

Il vino «Gattinara» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato tendente all'aranciato;
sapore: asciutto armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Gattinara» deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Gattinara» devono essere di capacità non inferiore a 350 cc., di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero.

89A4120

**Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 marzo 1968, e successiva modificazione ed integrazione (con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979), propone il riconoscimento per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

*Disciplinare di produzione*
*della denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino rosso riserva già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Torgiano» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese 50-70%;

Canaiolo 15-30%;

Trebbiano toscano fino al 10%;

altri vitigni ad uva rossa (Ciliegiolo Montepulciano) fino al 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Torgiano» devono essere prodotte nel territorio del comune di Torgiano (Perugia), con esclusione dei terreni alluvionali recenti, posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonché dei terreni posti a fondo valle e lungo i fossi che scendono sul lato nord della collina di Brufa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Torgiano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare inadatti ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su fondi valle o su terreni pianeggianti e umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Torgiano» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i quantitativi sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentito le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale del comune di Torgiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Torgiano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 vol. %.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano», dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 6.

Il vino «Torgiano» a denominazione di origine controllata e garantita all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol.%;
acidità totale minima del 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione «Torgiano» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore» «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tutttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Torgiano» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

89A4121

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

*Facoltà di economia e commercio:*

tecnica professionale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di agraria:*

chimica del suolo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4171

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche alla pagina sotto indicata:

alla pag. 22, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale: «ACCUPRIN - Parke Davis - 28 cpr 5 mg», leggasi: «ACCUPRIN - Parke Davis - «5» 28 cpr 5 mg»;

alla stessa pagina e stessa colonna, in corrispondenza della specialità medicinale: «ACEQUIN - Recordati - 28 cpr 5 mg», leggasi: «ACEQUIN - Recordati - «5» 28 cpr 5 mg».

**89A4187**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione delle discipline della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena per cui si sono resi vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, dove è scritto: *«clinica»*, si legga: *«chimica»*.

**89A4125**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, le vacanze presso la facoltà di architettura e la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, riportate alla pag. 22, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono relative a posti di professore universitario di seconda fascia e non di prima fascia come erroneamente pubblicato.

**89A4124**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 5.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. | L. 1.000 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892190) L. 1.000